

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2246 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2017**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017.

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*

*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Lastre di alluminio non impressionate (cosiddette «lastre termiche positive con sensibilità a diodi laser»), di forma rettangolare, la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm, rivestite su un lato con un'emulsione (contenente essenzialmente resina solubile in alcali, uno o più coloranti IR (infrarossi) (convertitori fototermici) e un soppressore di solubilità (colorante) sensibile ai diodi laser infrarossi con lunghezza d'onda di 830 nm.</p> <p>Esse sono progettate per l'utilizzo con attrezzature CTP (Computer-to-plate technology) per tiratura medio-grande. Per incrementare la durata di vita del prodotto finito, le lastre sono sottoposte a un cosiddetto processo di «cottura» per indurire l'immagine una volta sviluppata.</p>	3701 30 00	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 37 e dal testo dei codici NC 3701 e 3701 30 00.</p> <p>Il prodotto possiede le caratteristiche obiettive di una lastra fotografica non impressionata rivestita di materiale fotosensibile.</p> <p>La nota 2 del capitolo 37 definisce il termine «fotografico» come correlato al procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.</p> <p>Le lastre fotografiche di cui al capitolo 37 hanno uno o più strati di qualsiasi emulsione sensibile alla luce o ad altre forme di radiazioni dotate di energia sufficiente per provocare la necessaria reazione nei materiali sensibili ai fotoni o fotosensibili, ossia la radiazione avente una lunghezza d'onda non superiore a 1 300 nm dello spettro elettromagnetico (compresi i raggi gamma, ultravioletti e quasi infrarossi) nonché la radiazione di particelle (o nucleare), sia per la riproduzione in monocromia o in policromia (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 37). La lunghezza d'onda della sensibilità alle radiazioni dello strato sensibilizzato di queste lastre (830 nm) rientra nell'intervallo delle lunghezze d'onda ammesse della voce 3701.</p> <p>Si esclude pertanto la classificazione nel codice NC 8442 50 00 come lastre per la stampa, in quanto le lastre sensibilizzate della voce 3701 sono escluse dalla voce 8442 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8442, titolo (B) nonché il parere di classificazione nel SA 3701.30/1 del 2015).</p> <p>Le lastre vanno pertanto classificate nel codice NC 3701 30 00 come altre lastre fotografiche, la cui dimensione di qualsiasi lato è superiore a 255 mm.</p>